



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Genova



RIFLESSI DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL DPR 633/1972

Dott. Fabrizio Moscatelli
Dott.ssa Micaela Marini

Art. 6	Effettuazione delle operazioni
Art. 21	Fatturazione delle operazioni
Art. 23	Registrazione delle operazioni
Art. 25	Registrazione degli acquisti

Art. 6 Effettuazione delle operazioni

in linea di principio

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Nel momento in cui venga emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato.

Art. 6 Effettuazione delle operazioni

Momento di effettuazione dell'operazione



Obbligo di emissione della fattura



Data della fattura immediata

In linea di principio:

Data operazione = Data di emissione della fattura = Data di trasmissione SDI

Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Comma 1 ultimo periodo

La fattura «cartacea o elettronica si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

Comma 4

La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6
(salvo deroghe da lett. A a D)

Art. 21 c. 4 Fatturazione delle operazioni

In deroga a quanto previsto nel primo periodo del comma 4:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazionenonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Novità introdotte dal DL 119/2018

Al comma 2, nelle indicazioni che deve contenere la fattura, viene aggiunta la lettera g-bis) «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»

Al comma 4, viene data la possibilità di emettere la fattura (e quindi di trasmettere la fattura elettronica al Sdi) entro i 10 giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione per consentire anche da parte del cessionario la corretta liquidazione dell'imposta (a partire dal 01.07.2019).

Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Novità introdotte dal DL 119/2018

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica»

Nel caso di fattura differita rimane fermo il termine di emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

In ogni caso la liquidazione dell'imposta deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

Art. 23 Registrazione delle fatture

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) , devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Novità introdotte dal DL 119/2018

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Art. 25 Registrazione degli acquisti

Novità introdotte dal DL 119/2018

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

rispetto alla precedente formulazione è stato tolto
➡ l'obbligo di «...numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali...»

Conseguentemente il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente:

- l'esigibilità dell'imposta
- possesso della fattura: corrisponde alla data di ricezione resa disponibile dallo Sdi, oppure in caso di mancato recapito dalla data di presa visione del file nel sito web dell'Agenzia delle Entrate «Fatture e Corrispettivi»

Art. 1 c.1 DPR 100/98 Detrazione dell'imposta

Novità introdotte dal DL 119/2018

L'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione (no per operazioni effettuate nell'anno precedente)